

Decreto di protezione di Piani

**Documento per il deposito durante la pubblicazione
delle Varianti del PR intercomunale del Piano della Stampa**



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato ris. n. del
e entrata in vigore (art. 14 LCN)

Pubblicazione dal al
(art. 15 LCN)

Indice generale

I Scheda esplicativa

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

-
- Limite dell'area protetta
 - Piano delle zone di protezione
-

IV Allegati

-
- Scheda dell'inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale
-

I

Scheda esplicativa

I - SCHEDA ESPLICATIVA

1. Dati generali

Oggetti inventariati	Sito di riproduzione di anfibi d'importanza cantonale n. TI 204 "Piani"
Categoria area protetta	Riserva naturale
Comune	Lugano (Sezione di Davesco-Soragno)
Mappali interessati	Zona nucleo (ZP1): 360 Zona cuscinetto (ZP2): 360
Coordinate	2'718'870 / 1'099'600
Altitudine	324 m.s.m.
Estensione	Zona nucleo: 783 m ² Zona cuscinetto: 2'524 m ²
Basi legali	<ul style="list-style-type: none">- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)- Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)- Legge cantonale sulla protezione della natura (LCN)- Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)



2. I siti di riproduzione degli anfibi

Gli anfibi sono il gruppo di animali maggiormente esposto al pericolo d'estinzione in Svizzera: il 70 per cento delle specie indigene figura infatti sulla relativa Lista rossa. La riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti in Svizzera, ad eccezione della Salamandra nera, dipende dalla presenza di corpi idrici.

Allo scopo di proteggere le specie anfibie minacciate in Svizzera, la Confederazione ha allestito l'Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi, entrato in vigore nel 2001. L'inventario designa i principali siti di riproduzione a livello nazionale e la relativa Ordinanza incarica i Cantoni di provvedere alla loro protezione e manutenzione. Allo stesso scopo il Cantone ha provveduto ad allestire gli Inventari per i siti d'importanza cantonale e locale.

Oasi di sussistenza e al tempo stesso fulcri di diffusione, gli oggetti iscritti negli inventari mirano a favorire e a conservare a lungo termine le popolazioni di anfibi, in particolare i loro ambienti di riproduzione. I siti comprendono corpi d'acqua e zone umide di diverso tipo: pozze, stagni e laghetti, prati umidi o complessi idrici più estesi ubicati all'interno di paludi o zone golenali. Questi ambienti, divenuti sempre più rari, sono d'importanza vitale, non solo per gli anfibi, ma anche per numerose altre specie animali e vegetali rare e minacciate. Il Decreto di protezione è lo strumento che permette d'istituire formalmente la protezione dei siti di riproduzione di anfibi.

3. Il biotopo Piani

Il biotopo Piani è costituito da due depressioni principali. La depressione più a nord rappresenta lo stagno più importante in termini di superficie e profondità. A valle di questo è separato da un modesto rilievo, si trova la seconda pozza di più ridotta estensione e profondità.

Il fondo è costituito da materiale fangoso, humus e sassi. Il luogo è parzialmente invaso dalla vegetazione palustre, per il resto è circondato da vegetazione arbustiva e sterpaglia.

Nello stagno si immette un piccolo ruscello proveniente da est dal regime idrico molto variabile.

Il biotopo si trova in posizione ombreggiata immediatamente ad est della Strada della Stampa, mentre ad ovest è presente un'ampia area boschiva che sale verso l'abitato di Davesco.

4. Specie di anfibi presenti

I dati relativi alle specie di anfibi presenti al biotopo *Piani* sono aggiornati secondo lo stato della banca dati KARCH/CSCF.

Specie	LR	SPR	SPN
Rana rossa (<i>Rana temporaria</i>)	LC		
Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>)	VU	X	4
Salamandra pezzata (<i>Salamandra salamandra</i>)	VU		4

LR= Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera (SCHMIDT B., ZUMBACH S., 2005);

EN = minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato, NE = non valutato;

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria.

SPN = gradi di priorità nazionale: 1 molto elevata, 2 elevata, 3 media, 4 esigua (UFAM, 2019).

5. Obiettivi, problemi e provvedimenti

Scopo principale del Decreto di protezione è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del comparto dello stagno Piani per assicurare a lungo termine la sua funzione di sito di riproduzione degli anfibi.

All'interno del biotipo sono stati riscontrati problemi di interrimento, inquinamento e presenza di neofite invasive.

L'interrimento è un fenomeno che porta al progressivo riempimento di una depressione. Questo processo è dovuto alla naturale sedimentazione di materiale soprattutto organico che porta ad una riduzione della superficie con presenza di acqua.

Lo stagno si trova a ridosso della Strada delle Stampa, la quale costituisce, soprattutto durante le ore diurne, una via particolarmente trafficata da automezzi di diversa natura. Il passaggio continuo dei mezzi di trasporto provoca un notevole inquinamento dal punto di vista dell'aria, del rumore e della luminosità. Nelle ore notturne, nonostante il traffico sia meno intenso, vi è inoltre un conflitto con il passaggio degli anfibi durante i periodi di migrazione.

La mancata gestione dell'area ha visto, negli ultimi anni, il diffondersi di alcune specie di neofite invasive, in particolare il poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*), la balsamina ghiandolosa (*Impatiens glandulifera*) e la palma di Fortune (*Trachycarus fortunei*). Tali specie rappresentano delle minacce per l'ambiente e sono vietate dall'OEDA (Allegato 2) e/o iscritte nella lista nera (Infoflora, 2014). Esse sono presenti in singole unità o piccoli nuclei.

Per far fronte a questi problemi nella primavera del 2022 la Divisione spazi urbani della Città di Lugano, in collaborazione con l'Ufficio della natura e del paesaggio, ha promosso un progetto di valorizzazione del biotopo che prevede in particolare i seguenti interventi:

- la gestione delle neofite invasive;
- lo scavo per ampliare degli specchi d'acqua;
- la creazione di rifugi invernali;
- la piantagione di una siepe e la creazione di un terrapieno di protezione lungo la strada cantonale.

Bellinzona, 16 maggio 2024

II

Norme di attuazione

II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	NORME GENERALI.....	2
Art. 1	Base legale.....	2
Art. 2	Competenze	2
Art. 3	Scopo	2
Art. 4	Componenti del Decreto di protezione.....	2
CAPITOLO 2	PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE.....	3
Art. 5	L'area protetta.....	3
Art. 6	La zona nucleo (ZP1)	3
Art. 7	La zona cuscinetto (ZP2).....	4
Art. 8	Interventi di gestione corrente.....	4
Art. 9	Contratti di gestione	4
Art. 10	Sorveglianza e monitoraggi	4
Art. 11	Finanziamento e indennizzi	4
CAPITOLO 3	NORME FINALI.....	5
Art. 12	Autorizzazioni	5
Art. 13	Deroghe.....	5
Art. 14	Contravvenzioni.....	5

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione di Piani (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e al Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013.

² L'area protetta di Piani è una Riserva naturale ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP, esso svolge inoltre le competenze nel seguito dettagliate.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del biotopo Piani (oggetto n. TI 204 dell'Inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale), per assicurare a lungo termine la sua funzione quale sito per la riproduzione degli anfibi.

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare un regime idrico idoneo al complesso palustre dal profilo quantitativo e qualitativo;
- garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti;
- mantenere e nel limite del possibile aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- favorire le specie vegetali e animali autoctone con controllo delle specie esotiche;
- informare la popolazione sul valore del biotopo.

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione.

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi

- c. Scheda esplicativa.

¹ BU 10/2002

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

L'area protetta di Piani è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. La zona nucleo (ZP1);
- b. La zona cuscinetto (ZP2).

Art. 6 La zona nucleo (ZP1)

¹ Include i due stagni, nonché gli ambienti naturali che servono, anche solo potenzialmente, alla riproduzione degli anfibi o quali rifugi o spazi vitali terrestri.

² I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo devono essere favorite e incrementate le popolazioni di flora e fauna indigene, in particolare degli anfibi e conservati gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza. Devono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità del sito, in particolare:

- a. le costruzioni, le installazioni, i depositi, anche temporanei, le modifiche della morfologia del terreno e ogni tipo di intervento, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del comparto;
- b. l'alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, la captazione d'acqua, l'immissione di acque di scarico e l'interruzione dei collegamenti ecologici;
- c. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)² dell'Ordinanza federale sui biocidi (OBioc)³, dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)⁴ e dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)⁵;
- d. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- e. l'introduzione di organismi viventi estranei all'ambiente;
- f. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina se non per necessità di conservazione, di studio o se non riconducibile ad interventi di lotta alle specie invasive;
- g. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animale selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca e delle necessità di conservazione, di studio o di lotta alle specie invasive;
- h. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici se non riconducibile ad interventi di lotta alle specie invasive.

² RS 813.11

³ RS 813.12

⁴ RS 814.81

⁵ RS 916.161

Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)

- ¹ Comprende le superfici prative e boschive direttamente confinanti gli stagni. Ha lo scopo di promuovere a lungo termine la funzionalità ecologica della riserva e di garantire alla fauna i collegamenti ecologici necessari con le aree circostanti che offrono loro possibilità di svernamento.
- ² Sono vietate nuove installazioni, costruzioni, utilizzazioni nonché grosse modifiche della morfologia del terreno se contrari agli obiettivi di protezione.
- ³ La gestione forestale intensiva è vietata.
- ⁴ Il regime idrico locale va conservato a beneficio della zona nucleo.
- ⁵ L'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim), dell'Ordinanza federale sui biocidi (OBioc), dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) è vietato.

Art. 8 Interventi di gestione corrente

- ¹ Gli interventi di gestione corrente all'interno della ZP1 sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.
- ² Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione corrente possono essere realizzati anche dai proprietari o dai gestori.
- ³ Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 9 Contratti di gestione

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e/o i proprietari.

Art. 10 Sorveglianza e monitoraggi

- ¹ Il Comune di Lugano, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.
- ² L'Ufficio della natura e del paesaggio promuove il monitoraggio dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 11 Finanziamento e indennizzi

- ¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, dalla gestione e dalla sorveglianza dell'area protetta.
- ² La partecipazione del Comune di Lugano o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

CAPITOLO 3 NORME FINALI

Art. 12 Autorizzazioni

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 13 Deroghe

¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione e ad un interesse pubblico preponderante d'importanza cantonale.

² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 14 Contravvenzioni


Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

Limite dell'area protetta

Scala: 1:10'000
(foglio formato A4)


Base cartografica: Carta nazionale
© swisstopo

1'100'000



2'718'000





Piano delle zone di protezione

- zona nucleo
- zona cuscinetto

Scala: 1:1'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: Misurazione ufficiale
Fonte: Amministrazione cantonale - Canton Ticino



IV

Allegati

TI204 Piani

Comune/i: Lugano **Creazione scheda (data/autore):** 30.07.1991 MS
Coordinate: 718870 / 99600 **Ultima revisione (data/autore):** 23.08.2006 RP
Altitudine: 325 **Estensione oggetto (ha):** 0.57

Specie di anfibi censite:

Nome italiano	Nome latino	Dimensione popolazione	Ultima osservazione	Tipo acque: stagno
Rana rossa	Rana temporaria	1	2001 TM	
Rospo comune	Bufo bufo	1	1995 NZ	
Salamandra pezzata	Salamandra salamandra	1	1991 MS	

Importanza

Importanza cantonale per la presenza di tre specie di anfibi; tra queste il Rospo comune e la Salamandra pezzata, specie ritenute vulnerabili secondo la Lista Rossa elaborata dal KARCH.

Descrizione oggetto

Si tratta di uno stagno piuttosto ombreggiato di 40 x 8 m profondo sino ad un metro e dal regime idrico molto variabile: sia nel 1991 che nel 2006 era prosciugato. Il fondo è costituito da materiale fangoso, humus e sassi. Il luogo è parzialmente invaso dalla vegetazione palustre, per il resto è circondato da vegetazione arbustiva e sterpaglia. Sono state rilevate anche specie neofite. Nello stagno si immette un piccolo ruscello proveniente da est anch'esso dal regime idrico molto variabile.

Specie osservate: Typha latifolia, Lythrum salicaria, Juncus effusus, Scirpus silvaticus, Filipendula ulmaria, Carex sp., Epilobium hirsutum

Ambiente circostante

Lo stagno è delimitato a nord ed est dal bosco, a sud da un prato e insediamenti, ad ovest dalla strada.

Misure di intervento - PRIORITARIO -

- monitoraggio del regime idrico
- eventualmente approfondire e impermeabilizzare il fondo
- dirado della vegetazione attorno allo specchio d'acqua
- segnalare il sito con cartelli

Protetto da decreto ?

No

Protetto da PD ?

Si


Protetto da PR ?

Si

Fondi interessati

Lugano-Davesco Soragno 360

Foto del 23.08.2006:



Base cartografica: carta nazionale 1:25'000; PK25 © 2009 swisstopo (DV503)